

Raccomandata A/R

Firenze, 24 novembre 2008

Al Sindaco di Firenze
Piazza della Signoria, 1
50122 FIRENZE

e.p.c.
All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: **Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, Legge n. 241/90** relativo ad avviso di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 052707 datato 18.09.2008 redatto dalla Polizia Municipale di Firenze e
Richiesta di accesso ai sensi della Legge n. 241/90.

Il sottoscritto (*omissis*)residente a (*omissis*), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*)

PREMESSO CHE

- il giorno 18.09.2008 sostava con la propria autocaravan nel parcheggio sito in via Tiziano, nel Comune di Firenze alla pari di altre autovetture, convinto della liceità del proprio comportamento;
- ha rinvenuto sulla propria autocaravan, l'avviso di accertamento di violazione al Codice della Strada n. (*omissis*)datato 18.09.2008 redatto dalla Polizia Municipale di Firenze con il quale veniva accertata la seguente violazione: "*sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli*" (doc. 1);

CONSIDERATO CHE

- L'accertamento è illegittimo in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora Ministero dei Trasporti) con Direttiva prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007 - emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** - ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che "*Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere*

ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro";

- L'atto di accertamento contestato è erroneamente rubricato "*verbale di accertamento di violazione*" nonostante non soddisfisi i requisiti formali e sostanziali che sono previsti – taluni dei quali a pena di nullità – dall'articolo 200 del Codice della strada e dall'articolo 383 del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione.

PRESO ATTO CHE

- il Ministero dei Trasporti impartisce agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada;
- il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero non si esaurisce con le prerogative di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate
- il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, ha emanato la direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 avente ad oggetto la circolazione e sosta delle autocaravan,
- l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 ha recepito la suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan *al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l'instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali;*
- l'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 con circolare n. n. 631 recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - in data 7 maggio 2008 con la circolare 1721 3/B recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo, ha emanato la nota prot. 0277 datata 15 gennaio 2008 avente ad oggetto la suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti, indirizzandola a tutte le Prefetture del territorio nazionale

FA ISTANZA

affinché la S.V. provveda **ai sensi dell'art. 21-nonies, legge 241/90 ad annullare d'ufficio** l'avviso di accertamento di violazione al Codice della Strada in oggetto, dandone notizia al sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.

Il sottoscritto avverte la S.V. che - avendo portato alla Vostra conoscenza i su esposti profili di illegittimità e considerando la fondatezza dei motivi addotti - l'eventuale futura emanazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada comporterà:

- responsabilità per aver posto a carico del sottoscritto le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- responsabilità per le spese che il sottoscritto dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare nella visione di autotutela, l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan oggetto dell'accertamento della violazione sopra descritta, al fine di curare i propri interessi giuridici ai sensi della legge 241/90,

CHIEDE

entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, l'invio per posta di fotocopia NON in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

- 1) ordinanza che istituisce la limitazione in oggetto e che prevede la collocazione della relativa segnaletica stradale;
- 2) verbali di installazione della segnaletica verticale e orizzontale relativa alla violazione accertata. A tale proposito si richiede disporsi altresì accertamento tecnico sul luogo al fine di valutare le caratteristiche della segnaletica stradale verticale e orizzontale e la loro conformità rispetto all'articolo 39 e 40 del Codice della Strada nonché agli articoli 77 (norme generali sui segnali verticali), 78 (colori dei segnali verticali), 79 (visibilità dei segnali), 80 (dimensioni e formati dei segnali verticali), 81 (installazione dei segnali verticali), 82 (caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale), 83 (pannelli integrativi), 137 (disposizioni generali sui segnali orizzontali) e 149 (strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- 3) documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale alla ditta produttrice della segnaletica di cui al punto precedente, incaricata dal Comune di Firenze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del Codice della Strada e articoli 192 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con esibizione della relativa fattura di acquisto della fornitura del/dei segnali stradali installati;
- 4) documentazione attestante l'esatta natura giuridica e la destinazione d'uso dell'area oggetto di accertamento;

- 5) relazione di servizio o rapporto dell'organo accertatore;
- 6) documentazione relativa al nominativo e allo stato di servizio dell'agente accertatore nel giorno e nell'ora dell'accertamento in oggetto, attraverso l'acquisizione delle pagine inerenti le marcature di entrata ed uscita in servizio;
- 7) documentazione relativa alle violazioni al Codice della Strada elevate dall'agente accertatore nel giorno dell'accertamento in oggetto, riportate sul prescritto registro cronologico obbligatorio ai sensi dell'articolo 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

La documentazione richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo postale:
(omissis)

SI RICORDA ALLA S.V. CHE:

- la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del Codice della Strada, nonché per poter predisporre un eventuale ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa;
- la tracciabilità degli atti che hanno determinato la limitazione alla circolazione si appalesa quale necessario momento propedeutico all'esercizio del diritto di difesa;
- qualora non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti;
- un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90 secondo cui *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda nel termine richiesto ad inoltrare la documentazione richiesta, il sottoscritto si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, per la palese violazione dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi.

Si producono in allegato i seguenti documenti

- 1) Avviso di accertamento di violazione al Codice della Strada n. 18.09.2008 redatto dalla Polizia Municipale di Firenze

In fede,

(omissis)

Firenze, 24 novembre 2008